

MISURA:

“Interventi per contrastare gli effetti da Covid-19 in favore di lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”

1. OBIETTIVI SPECIFICI

La presente misura intende individuare come beneficiari del “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”, già costituito in Finpiemonte con determinazione dirigenziale n. 652 del 09.11.2020 in attuazione dell’art. 26 della L.R. n.13/2020 e della D.G.R. n. 6-2130 del 23.10.2020, lavoratrici e lavoratori che non hanno ottenuto alcuna prestazione previdenziale/assistenziale nel periodo continuativo da marzo a dicembre 2020, lavoratrici e lavoratori che, in ragione dell’orario di lavoro contrattuale ridotto fino ad un massimo di venti ore settimanali, hanno percepito prestazioni previdenziali/assistenziali in misura residuale a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020, lavoratrici e lavoratori occasionali con reddito inferiore di 5.000 euro e non iscritti alla gestione separata, tirocinanti, il cui tirocinio si è definitivamente interrotto prima della scadenza naturale nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020 e lavoratrici/lavoratori stagionali che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020 .

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione della Misura ammonta ad 9.252.600,00 Euro come previsto dall’art. 14, comma 3 della L.R. n.8/2021, quale finanziamento dei contributi descritti nel punto seguente.

3. DESCRIZIONE DELLA MISURA E INTERVENTI FINANZIABILI

3.1 descrizione

La presente Misura intende erogare un contributo alle lavoratrici ed ai lavoratori, indicati al successivo punto:

che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale, che hanno percepito prestazioni previdenziali/assistenziali in misura residuale, che hanno svolto attività occasionali o che hanno svolto attività stagionali e non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale.

Sono destinatari del contributo anche i tirocinanti presso imprese con sede di attività in Piemonte, il cui tirocinio si è definitivamente interrotto, prima della naturale scadenza.

3.2 beneficiari

Beneficiari della presente Misura sono:

- A. Lavoratrici/lavoratori che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale da marzo a dicembre 2020 (sospesi da imprese per cessata attività senza stipendio e senza CIG, nell’impossibilità di licenziarsi per accedere alla Naspi);
- B. Lavoratrici/Lavoratori degli appalti delle pulizie, servizi scolastici ed educativi anche della cultura e dei poli museali, nonché lavoratrici/lavoratori dello spettacolo che, in ragione dell’orario di lavoro contrattuale ridotto fino ad un massimo di venti ore settimanali, hanno percepito prestazioni previdenziali/assistenziali in misura residuale a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;

- C. Lavoratrici/lavoratori occasionali con reddito inferiore di 5.000 euro e non iscritti alla gestione separata che, nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020, hanno cessato o sospeso la prestazione lavorativa e non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale;
- D. Tirocinanti, il cui tirocinio si è definitivamente interrotto prima della scadenza naturale nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020; tirocinio svolto presso imprese con sede dell'attività in Piemonte;
- E. Lavoratrici/lavoratori stagionali che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020.

I beneficiari devono essere residenti o domiciliati in Piemonte, almeno dal mese di marzo 2020.

Non possono beneficiare del contributo di cui alla presente Misura, i soggetti di cui alle lettere A (nel periodo continuativo da marzo a dicembre 2020) e C ed E (nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020) che abbiano percepito le seguenti prestazioni previdenziali/assistenziali: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria/ Assegno Ordinario del Fondo d'Integrazione Salariale/ Cassa Integrazione Guadagni in Deroga/ Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria/ Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli/ Integrazioni dei Fondi di Solidarietà/ Integrazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato/ Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)/ Indennità Disoccupazione Lavoratori Rimpatriati e Frontalieri/ Anticipazione NASPI/ Indennità Disoccupazione Agricola/ Indennità Disoccupazione Collaboratori Coordinati e Continuativi/ Indennità di cui ai D.L n. 18/2020, n. 34/2020, n. 104/2020 (c.d bonus)/ Reddito di Cittadinanza/ Reddito di Emergenza/ Invalidità Civile/ Assegno Sociale/ Assegno Ordinario d'invalidità/ Pensione d'inabilità ed ulteriori eventuali prestazioni erogate dalla Regione Piemonte (compreso il contributo previsto dalla Misura approvata dalla D.G.R. n. 6 – 2130 del 23.10.2020) .

3.3 tipologia del contributo

L'agevolazione consiste in un contributo pubblico a fondo perduto una tantum di 600 Euro.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Finpiemonte S.p.A..

5. SOGGETTO GESTORE

Finpiemonte S.p.A.

6. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di erogazione del contributo verrà concluso entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande, previo completamento dei controlli da parte delle autorità competenti.

Il procedimento di revoca del contributo erogato verrà concluso entro 90 giorni dalla data di avvio del medesimo.